

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 30/11/2017

FATTO

La società ricorrente, in persona del socio accomandatario, lamenta l'illegittima, in quanto repentina, revoca da parte dell'Intermediario delle deleghe su conto corrente intestato alla società, già rilasciate a favore dei soci accomandanti. Domanda in conseguenza il risarcimento del danno morale e materiale patito per il blocco del conto corrente per revoca di deleghe.

L'intermediario resiste insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Secondo quanto affermato dall'intermediario in sede di controdeduzioni, la revoca delle deleghe risulta non solo pienamente legittima, ma un vero e proprio atto dovuto, in quanto finalizzata ad adeguare la situazione al divieto di immistione dei soci accomandanti nell'amministrazione della società, di cui all'art. 2320, co. I, c.c., a mente del quale: *"I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari"*.

DIRITTO

La decisione del ricorso ha imposto a questo Collegio di verificare, alla stregua di quanto rappresentato dalle parti, se l'Intermediario potesse operare detta revoca. La questione si risolve pertanto nella verifica dell'idoneità del rilascio di una delega su conto corrente, a ledere il c.d. "divieto di immistione" dei soci accomandanti nella gestione della società di cui all'art. 2320 c.c..

Sul punto, non si rinvencono precedenti specifici presso la giurisprudenza dell'Arbitro.

Seguendo un ragionamento puramente giuridico e teorico, il comportamento tenuto dall'intermediario sembrerebbe legittimo ai sensi dell'art. 2320 c.c.. Ai sensi di legge, infatti, il divieto in parola si estrinseca in un'imposizione, per i soci accomandanti, di astensione dal compiere atti di amministrazione, dal trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per "singoli affari", con ciò escludendo la liceità dal concedere deleghe gestorie per intere categorie di operazioni, tra cui anche quella bancaria (cfr. Cass. 2854/98), o, più in generale, si afferma che i poteri autorizzati non devono essere idonei, per la loro portata od estensione, a condizionare le scelte dell'accomandatario.

Fermo quanto sopra, nel caso di specie, non può non tenersi conto del fatto che l'intermediario ha dapprima autorizzato l'uso di deleghe ai soci accomandanti per la gestione bancaria della società e successivamente, senza preavviso né ragionevoli motivazioni addotte circa un mutamento di circostanze rispetto al momento della stipula del contratto di conto corrente con concessione di deleghe, ha revocato queste ultime, così interrompendo bruscamente il credito nei confronti del ricorrente e l'affidamento da questo riposto nel contratto intercorrente tra le parti.

È pertanto di tutta evidenza che l'intermediario non ha proceduto a preannunciare l'intenzione di revocare le deleghe in questione, procedendovi piuttosto *ex abrupto*, con ciò violando i principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto obbligatorio di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., concretizzando un'ipotesi di abuso del diritto, comunemente nota come "interruzione brutale del credito".

A tal riguardo, giova evidenziare la progressiva emersione presso la giurisprudenza ordinaria, nonché presso la giurisprudenza dell'Arbitro, di un principio generale di tutela dell'affidamento del cliente nella prosecuzione del rapporto, secondo le modalità concordate, sì da escludere condotte c.d. *brutali* da parte dell'Intermediario - tanto con riferimento alla revoca concessione di credito, tanto con riferimento al recesso da conto corrente, tanto con riferimento alla revoca di carte di pagamento (cfr. *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 4155/15). Ciò premesso, questo Collegio deduce l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario.

Con riguardo, invece, alla domanda di risarcimento del danno, il ricorrente non risulta aver assolto né all'onere di identificare, quantificare e provare il danno lamentato, né all'onere di allegare – e tanto più di provare – il nesso causale che legherebbe il preteso danno alla condotta tenuta dall'Intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 459 del 11 gennaio 2018

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA